

REGOLAMENTO ELETTORALE

(Approvato con delibera del Consiglio Direttivo in data 16.10.2024)

Il Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ravenna, visto il punto 7 dell'ordine del giorno di convocazione del Consiglio Direttivo, prot n. 483 del 15/10/24;

promulga il presente

Regolamento per l'elezione del Consiglio Direttivo

Articolo 1 - Convocazione Assemblea

L'Assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade.

La convocazione si effettua mediante avviso, inviato a tutti gli iscritti, almeno dieci giorni prima della data della prima convocazione a mezzo posta ordinaria o pec a cui, comunque, farà seguito anche l'invio all'indirizzo di posta elettronica ordinaria comunicato dall'iscritto al Collegio.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza stessa in prima convocazione ed occorrendo, in seconda, nonché il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale votazione di ballottaggio.

La pubblicazione dell'avviso deve essere fatta sul portale web del Collegio almeno quindici giorni prima della prima convocazione e, detta pubblicazione costituisce convocazione pubblica sostituendo, a tutti gli effetti, quella prevista sui giornali come indicato all'art. 3 del D.L.L. n. 382/1944.

Articolo 2 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è valida se interviene almeno la metà degli iscritti in prima convocazione e, in seconda convocazione, da tenersi almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti.

Le operazioni di voto dell'Assemblea, in seconda convocazione, possono proseguire su più giornate purché indicate nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Collegio, il quale nomina il presidente del seggio e due scrutatori, scelti come indicato nel successivo art. 8.

Articolo 3 - Quorum per l'elezione dei Consiglieri

Il Consiglio, così come indicato all'articolo 1 del D.L.L. n. 382/1944, è formato: da cinque componenti se gli iscritti nell'albo non superano i cento; da sette componenti se il numero degli iscritti è compreso tra cento e cinquecento; da nove componenti se il numero degli iscritti è compreso tra cinquecento e millecinquecento; da quindici componenti, se superano i millecinquecento. Per



l'elezione a Consiglieri, i candidati devono conseguire la maggioranza assoluta dei voti, costituita dalla metà più uno delle schede valide, con esclusione quindi delle schede nulle e di quelle bianche.

Nell'ipotesi in cui tutti o parte dei candidati non conseguano la maggioranza assoluta dei voti, il Presidente dichiara nuovamente convocata l'Assemblea per la votazione di ballottaggio, per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza.

In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il maggiore di età.

Articolo 4 - Votazioni di ballottaggio

La votazione di ballottaggio è valida con qualsiasi numero di partecipanti ed i Consiglieri che non hanno raggiunto il quorum, potranno essere eletti solamente fra coloro che hanno ottenuto almeno un voto nella precedente votazione.

Saranno eletti Consiglieri i candidati mancanti al raggiungimento del numero di componenti il Consiglio che hanno avuto i maggiori voti e, in caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il maggiore di età.

Articolo 5 - Schede di voto

Le schede di voto, oltre a riportare l'indicazione della votazione per l'elezione del Consiglio Direttivo per il quadriennio, devono recare il timbro del Collegio e, all'atto dello spoglio, vi verrà apposto il visto del Presidente e degli Scrutatori.

Sarà prestampato un unico elenco in cui saranno predisposti nove spazi bianchi ove il votante potrà esprimere la propria preferenza per nominativo.

Ove nella scheda sia riportato dall'elettore:

1. un candidato con il "solo cognome", il voto verrà attribuito come valido all'iscritto all'Albo, se non vi sono omonimi, diversamente non sarà conteggiata la relativa preferenza;
2. un candidato con il "cognome esatto" ma con il "nome errato", se tale nome non corrisponde a nessun altro iscritto all'Albo, il voto sarà attribuito valido all'iscritto all'Albo con il cognome indicato esatto; ove nell'elenco dell'Albo compaiano più iscritti con lo stesso cognome, la sola preferenza sarà annullata e non conteggiata;
3. un nominativo di persona non iscritta o non eleggibile in quanto non in regola con il pagamento delle quote, la preferenza verrà annullata ma resteranno valide le altre indicate;
4. un nominativo ripetuto più volte, sarà valida solo una preferenza restando valide le altre.

Sono nulli i voti di candidati riportati dall'elettore che, dalla sola lettura della scheda e nonostante i principi elencati nel presente regolamento, non siano identificabili in modo certo.

Sono nulle le schede che contengono segni diversi dall'espressione di voto e/o riportano un numero di preferenze superiore al numero di candidature.

A margine della scheda sarà riportata, in un riquadro, la seguente dicitura:

"Viste le sentenze n. 18047/2010 e n. 24812/2011 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la scheda, per essere valida, deve riportare un numero di preferenze massimo di nove, possono essere



indicate anche un numero inferiore di preferenze, tuttavia si segnala che, per ridurre eventuali voti di ballottaggio, per mancato raggiungimento del quorum, si suggerisce di indicare tutte le preferenze.

Articolo 6 - Elettorato Attivo e Passivo

Ogni geometra iscritto all'Albo, purché in regola con la quota di iscrizione, può proporre la propria candidatura entro 30 gg dalla data fissata per le votazioni.

L'iscritto può candidarsi singolarmente o in una lista, nella composizione delle liste è auspicato favorire l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale.

La lista deve essere composta dallo stesso numero dei componenti del Consiglio direttivo da eleggere, non è ammessa la sottoscrizione da parte di uno stesso soggetto a più liste.

Hanno diritto di voto e sono eleggibili tutti gli iscritti all'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione.

Articolo 7 - Sede e composizione dei seggi

Il seggio è unico, non si possono attivare più seggi contemporaneamente.

Il giorno della convocazione dell'assemblea elettorale, all'orario di apertura della stessa come indicato nella lettera di convocazione, il Presidente uscente, a parziale deroga dell'art. 4 del DLL n. 382/1944, costituisce la Commissione elettorale o seggio elettorale (di seguito commissione elettorale) e nomina il suo presidente.

Il seggio, qualunque sia il luogo prescelto, deve essere allestito con cabine elettorali o comunque strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.

All'interno del seggio elettorale deve essere messo a disposizione di tutti gli elettori l'albo completo degli iscritti al Collegio ed eventualmente l'elenco di coloro che si sono candidati singolarmente o per lista, firmato con valore certificativo dal Presidente uscente.

Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura ovvero altro materiale di propaganda elettorale, fatti salvi quelli in possesso degli elettori per uso personale.

La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti della Commissione elettorale che devono sovrintendere alle operazioni di voto. Se necessario, sarà a disposizione della Commissione elettorale il personale amministrativo del Collegio, nonché l'eventuale personale di vigilanza.

L'accesso è consentito agli elettori ed è limitato al tempo strettamente necessario all'espressione del voto.

Il seggio elettorale è composto:

- a) da due professionisti, presenti all'assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo e non facenti parte delle liste di candidati, con funzioni di scrutatori;
- b) dal segretario del Collegio e/o da suo delegato con funzioni verbalizzanti nello svolgimento delle operazioni elettorali.

Per ciascun componente di seggio è individuato il componente supplente, che dovrà essere reperibile durante l'intera tornata elettorale per intervenire nel caso di impedimento dei componenti effettivi.

I supplenti sono individuati con le stesse modalità dei componenti effettivi.



Articolo 8 – Nomina scrutatori

E' facoltà del Consiglio Direttivo del Collegio richiedere la disponibilità all'assunzione dell'incarico di scrutatori a tutti gli iscritti, mediante apposita comunicazione.

In caso di adesione in numero superiore alle necessità, verranno nominati dal presidente della commissione quali scrutatori i nominativi che per primi avranno manifestato la loro disponibilità.

Agli scrutatori che ricopriranno l'incarico, il Collegio corrisponderà un rimborso forfettario pari a € 150 al giorno.

Nel caso in cui non pervengano al Collegio disponibilità o pervengano in numero inferiore alle necessità, il Presidente procederà alla nomina mediante estrazione a sorte tra gli iscritti presenti all'Assemblea.

Le modalità di nomina degli scrutatori - come da presente articolo - possono essere utilizzate anche in altre occasioni di voto in cui il Presidente lo ritenga necessario.

Articolo 9 - Norme generali

Durante le votazioni è vietato fare propaganda elettorale all'interno del Collegio e, nelle sedute durante le votazioni, non è consentito sostare nel seggio oltre il tempo necessario per esprimere il voto.

Il presente regolamento sarà pubblicato sul portale web del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ravenna (<https://www.collegiogeometriravenna.it>).

Per quanto non specificatamente indicato nel presente regolamento sono fatte salve le norme generali indicate nel Decreto Legislativo Luogotenenziale del 23 novembre 1944 n. 382, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – del 23.12.1944 n. 98.

Art. 10 - Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data odierna.

Ravenna, 16 ottobre 2024

Il Consiglio Direttivo